



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

REGOLAMENTO PER I VISITING SCIENTIST DELLA SISSA
(emanato con D.D. n. 349 del 14.07.2016)

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La SISSA, al fine di consolidare e potenziare la propria strategia di internazionalizzazione, nonché per incentivare l'interdisciplinarietà e la promozione della propria attività di ricerca in un quadro di collaborazione, intende promuovere scambi e la mobilità di studiosi e ricercatori nell'ambito di collaborazioni scientifiche con altri enti/istituzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina la procedura finalizzata ad accogliere studiosi e ricercatori italiani o stranieri, denominati Visiting Scientist, appartenenti a università, enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati con la SISSA, chiamati a svolgere presso la Scuola attività di collaborazione scientifica, anche finalizzata a sessioni di valutazione.

TITOLO 2 - PROCEDURA

Articolo 2

(Procedura di invito)

1. La permanenza del Visiting Scientist presso un'Area Scientifica della SISSA fa seguito ad una proposta di invito da parte del professore/ricercatore dell'Area, avviata attraverso apposita procedura telematica (Guest Registration Service), contenente –tra le altre– le seguenti informazioni:

- le generalità dello studioso;
- l'istituzione di appartenenza;
- il periodo di permanenza dello studioso presso la SISSA;
- il nominativo del referente scientifico della SISSA;
- l'eventuale accordo internazionale di riferimento (se formalizzato);
- la stima dei costi connessi alla sua visita, di cui al successivo articolo 3;
- i fondi di bilancio su cui grava la spesa.

L'invito viene inoltrato direttamente al Visiting Scientist, che accetta e conferma i dettagli della sua visita mediante la compilazione dei relativi moduli e la successiva sottoscrizione.

2. Il Visiting Scientist potrà beneficiare delle seguenti *facilities*, qualora ritenute necessarie dal professore/ricercatore dell'Area scientifica di riferimento:
 - a) una postazione di lavoro all'interno della struttura ospitante;
 - b) l'accesso alle risorse informatiche della Scuola (attivazione account);
 - c) l'accesso alle strutture e alla biblioteca della Scuola (attivazione *badge*).



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Articolo 3

(Rimborso spese e copertura assicurativa in caso di infortuni)

1. Al Visiting Scientist spetterà, come contributo alle spese, un rimborso giornaliero forfettario fino a Euro 130,00 lordi, per le spese di vitto e/o alloggio, nonché un rimborso forfettario per le spese di viaggio, proporzionato alla distanza dalla sede di lavoro o da/verso altro luogo di provenienza se la distanza è inferiore e rapportato ai vigenti costi di viaggio, secondo i seguenti parametri e limiti:

- distanza fino a 750 km	fino a Euro 500,00 lordi
- distanza fino a 2000 km	fino a Euro 1.000,00 lordi
- distanza superiore a 2000 km	fino a Euro 2.000,00 lordi

2. La quantificazione dei rimborsi forfettari di cui al comma 1, è demandata al referente scientifico ovvero dal titolare dei fondi su cui grava la spesa, qualora soggetto diverso. Il rimborso forfettario giornaliero di Euro 130,00 lordi potrà essere aumentato fino a Euro 180,00 lordi, su motivata richiesta del responsabile dei fondi.

3. In alternativa ai rimborsi forfettari di cui al comma 1, è facoltà del Visiting Scientist optare per il rimborso spese a piè di lista, segnalandolo al referente scientifico prima dell'avvio della procedura di invito. In tal caso le spese dovranno essere puntualmente documentate e rimborsate nei limiti del contributo previsto per i rimborsi forfettari lordi per le spese di vitto e/o alloggio e per le spese di viaggio, di cui al precedente punto 1. Entro tali limiti potranno essere incluse anche eventuali spese per alloggio o viaggio sostenute direttamente dalla SISSA su richiesta del Visiting Scientist.

4. Il rimborso forfettario e/o a piè di lista, qualora gravi su fondi esterni, potrà essere riconosciuto solo se compatibile con il relativo programma di finanziamento.

5. La SISSA provvede alla copertura assicurativa in caso di infortuni, con spese a proprio carico, per l'intero periodo di permanenza del Visiting Scientist presso la Scuola.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento per i Visiting Scientist non è applicabile nel caso di conferimento di incarichi di insegnamento o conferenze a titolo oneroso. In tali ipotesi si fa rinvio ai relativi Regolamenti in vigore presso la SISSA.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari già in vigore.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'emanazione del Decreto Direttoriale.